SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Francesco Trincale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Francesco Trincale, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 25 gennaio 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Francesco Trincale, nato a Militello in Val di Catania (Catania) il 12 settembre 1935.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 223

08A02787

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3669).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 (articolo 15), n. 3652 del 2008 (articolo 6) e n. 3663 del 2008;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 di proroga sino al 30 novembre 2008 dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota datata 4 aprile 2008 del soggetto attuatore;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note del 29 febbraio 2008 del Commissario delegato per tale emergenza e del 20 marzo 2008 del Presidente della regione Veneto;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3602 del 9 luglio 2007, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, e la nota del 26 marzo 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali, l'ordi-

nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, nonché la nota n. 58958 del 1° febbraio 2008 del Commissario delegato;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2007 recante la proroga, fino al 31 agosto 2008, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, nonché la nota del 31 marzo 2008 della regione Emilia-Romagna;

Visti l'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3061 del 2000 e successive modificazioni e le note del 14 marzo 2008 del Prefetto di Avellino e del 1° aprile 2008 del Presidente della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» e l'estensione, al territorio della regione Lazio, di tale dichiarazione, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante le disposizioni derivanti da detta dichiarazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007, nonché le note del Prefetto di Messina del 17 dicembre 2007 e della Regione Siciliana del 2 aprile 2008;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 dicembre 2009, gli stati di emergenza in relazione alla situazione nel territorio dell'isola di Pantelleria, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, e successive modificazioni, nonché le note del 28 gennaio e 19 marzo 2008 del Commissario delegato e del 2 aprile 2008 della Presidenza della Giunta regionale Siciliana;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008 e la nota del 29 gennaio 2008 dell'Assessore della Giunta regionale della regione Abruzzo preposto alla protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia limitatamente ai territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008;

Vista la comunicazione in data 10 aprile 2008 del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007 e n. 3660 del 14 marzo 2008, art. 14, nonché la nota del 9 aprile 2008 del Sindaco del comune di Castelsardo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, è aggiunto il seguente comma 7-*bis:* «Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze emanate per lo svolgimento del Vertice G8 il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione autonoma della Sardegna provvede con apposito motivato provvedimento:

a) all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, in deroga all'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233;

b) alla verifica ed alla dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale, nonché all'autorizzazione ed ai pareri per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. In tali casi, il direttore regionale rappresenta, direttamente o tramite suo delegato, il Ministero dei beni culturali in sede di Conferenza dei servizi, in deroga agli articoli 7, comma 2, lettera *n)*, e 18, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *h)* e *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233.

2. All'art. 9, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 2008, relativamente ai beni culturali e paesaggistici, per «Amministrazione competente» si intende il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.

3. Le deroghe di cui al comma 1 valgono esclusivamente per gli interventi eseguiti dalla struttura di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del G8 all'arcipelago de La Maddalena.

Art. 2.

1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate a fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania è autorizzato il trasferimento nella contabilità speciale n. 5110 intestata al Commissario delegato Prefetto De Gennaro, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, della somma di euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3641 del 2008 è assegnata la somma 1 milione di euro al Sindaco di Salerno - Commissario delegato. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale nella quale verrà trasferita la somma di cui al presente comma.

3. La struttura di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modificazioni e integrazioni, è integrata con una unità di personale comandato.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:

a) art. 5, commi 11-*bis,* 11-*ter* e 11-*quater* della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-*sexies*, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 339;

c) legge regionale n. 24 del 6 settembre 1991, articoli 3, 4, 5, 6 e 13;

d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007;

e) art. 10, comma 1, del CCNL del 31 marzo 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 30 settembre 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 2006, così come modificata ed integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552 del 2006 e dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3602 del 2007.

2. Entro il termine indicato nel comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, già nominati soggetti attuatori, degli interventi e delle opere nonché di tutta la relativa documentazione amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.

3. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 2, oltre agli adempimenti di natura contabile da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del medesimo comma 2.

Art. 5.

1. Alle deroghe previste al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, sono aggiunte le seguenti:

a) art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attività ed agli interventi di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, e successive modifiche, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2007, quantificato in complessivi euro 30.000.000,00, il Presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a trasferire alla contabilità speciale n. 3020 di posizione, relativa agli eventi alluvionali suddetti, le economie di piano maturate alla data del 27 marzo 2008 nell'ambito dei processi di messa in sicurezza relativi ad eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale e per i quali lo stato d'emergenza è cessato.

2. Il presidente della regione Emilia-Romagna quantifica le economie di piano con proprio decreto, da adottarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e le trasferisce alla contabilità speciale n. 3020 di posizione per l'avvio di ulteriori interventi ed attività urgenti attualmente non avviati per carenza di finanziamenti. Tale decreto è trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alla copia conforme dei relativi mandati di pagamento.

Art. 7.

1. In considerazione dei rilevanti compiti di collegamento con le strutture nazionali ed internazionali in materia di controllo e contenimento di aggressioni di natura biologica, l'incarico di segretario tecnico della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, costituisce incarico di funzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. Le attrezzature presenti nel Campo base di protezione civile, sito in località Fontenovella nel comune di Lauro, realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3061 del 2000, sono trasferite gratuitamente alla regione Campania a decorrere dal 1° maggio 2008. Il prefetto di Avellino è autorizzato a provvedere al relativo trasferimento.

2. Agli oneri relativi alla gestione del predetto Campo base si provvede a carico della medesima regione.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di controllo e di verifica dell'avanzamento dei lavori attinenti al completamento dello Stadio del Nuoto - Tor Vergata in corso di realizzazione e per consentire l'effettivo svolgimento in tale impianto di alcune competizioni correlate al «grande evento» Roma 2009, è istituita, con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, una Commissione di controllo, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile e da un rappresentante del comune di Roma. La predetta commissione riferirà sullo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi periodicamente al Presidente della Commissione Generale di Indirizzo.

2. Ai membri della Commissione di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 10% del trattamento economico in godimento su base mensile. L'indennità per membri che non siano dipendenti pubblici è pari a quella più alta spettante ai membri dipendenti pubblici.

3. Per accelerare le iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento di cui comma 1, fatte salve le disposizioni vigenti in materia, la struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 è incaricata, quale stazione appaltante, del coordinamento generale di tutti i connessi interventi infrastrutturali.

Art. 10.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633, dopo le parole «Ufficio Territoriale di Governo» sono inserite le seguenti: «nonché delle Amministrazioni periferiche dello Stato, della Regione Siciliana, della provincia di Messina, del comune di Messina, dell'Università degli studi di Messina e di Istituzioni scientifiche pubbliche. Il Commissario delegato può utilizzare progetti già predisposti da altre amministrazioni o enti».

2. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 è sostituito dal seguente: «Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse di cui alla contabilità intestata al prefetto di Messina - Commissario delegato».

3. Il Commissario delegato può, altresì, utilizzare l'1% dei fondi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 per fare fronte alle esigenze connesse all'acquisto di attrezzature e servizi anche informatici.

4. Al fine di acquisire i pareri, visti ed i nulla osta necessari all'approvazione dei progetti, il Commissario delegato indice conferenze di servizi, entro 10 giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. I termini previsti dagli articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater,* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o del Presidente della Giunta regionale — secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale — che si pronunciano entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

5. I pareri, visti, nulla-osta ed assensi relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 8, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Le autorizzazioni, licenze, concessioni o concerti sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.

6. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 sono aggiunte le parole: «Al fine di uniformare la normativa di riferimento per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, mediante l'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e tenuto conto sia della natura di organo statale del Commissario delegato, sia dell'opportunità di fare salvi i procedimenti già iniziati da parte di altre amministrazioni, è altresì facoltà del Commissario delegato derogare agli articoli 1, 31, 32, e 33 della legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di garantire il necessario potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale il Commissario delegato è altresì autorizzato a derogare all'art. 36, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 11.

1. Il Sindaco di Pantelleria - Commissario delegato, oltre agli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e successive modificazioni, provvede altresì alla realizzazione di tutte le ulteriori iniziative finalizzate alla realizzazione, integrazione ed adeguamento di infrastrutture viarie e di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle vie di fuga e la viabilità a servizio delle strutture portuali di Pantelleria e di Scauri rispetto al mutato quadro esigenziale.

2. Il Commissario delegato può utilizzare, nel limite di spesa dell'1%, le risorse previste dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3589 del 2007 per il funzionamento ottimale, efficace ed efficiente della struttura commissariale.

3. Per contenere i costi derivanti dalle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3589 del 2007 e successive modificazioni, le spese tecniche, valutate sulla base delle vigenti tariffe professionali ed in particolare quelle inerenti alle procedure di affidamento, dovranno essere abbattute del 20%.

4. Alle deroghe previste al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza civile n. 3589 del 2007 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 57 e 91;

b) legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 24;

c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 208, 209, 210, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253.

Art. 12.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, così come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3660 del 5 marzo 2008 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

«11. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati».

Art. 13.

1. Per far fronte all'incremento delle domande di asilo conseguente all'eccezionale afflusso di stranieri in particolare nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, la nomina o la sostituzione dei componenti di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è disposta, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con decreto del Ministro dell'interno. In deroga alla medesima disposizione, la designazione del rappresentante dell'ente territoriale è effettuata dai Sindaci dei comuni presso i quali hanno sede le commissioni, che ne danno comunicazione alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Art. 14.

1. Il termine previsto all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 14 marzo 2008 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2008.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02771

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2008.

Modifica dell'accreditamento, tra i soggetti e/o enti abilitanti a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, della «Camera arbitrale di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 10 marzo 2008, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Piero Agen nato ad Imperia il 24 agosto 1947, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, ha chiesto che vengano inseriti tre ulteriori formatori abilitanti a tenere corsi di formazione;

Vista il PDG 18 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della Camera arbitrale di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita I.V.A. 00860700871, tra i soggetti e/o enti abilitanti a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitanti a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

dott. Leonardo D'Urso nato a Catania il 25 settembre 1968;

avv. Roberta Calabrò nata a Catania il 6 luglio 1964;

avv. Andrea Buti nato a Camerino il 25 dicembre 1967,

sono in possesso dei requisiti richiesti e per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 18 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della Camera arbitrale di conciliazione della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita I.V.A. 00860700871, tra i soggetti e/o enti abilitanti a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: dott. Leonardo D'Urso, avv. Roberta Calabrò e avv. Andrea Buti.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02721

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2008.

Modifica dell'accreditamento, tra i soggetti e/o enti abilitanti a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 7 marzo 2008, pervenuta in pari data, con la quale l'avv. Vincenzo Ferrò, nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», chiede che vengano inseriti ulteriori 4 conciliatori;

Visto il PDG 26 settembre 2007 con il quale l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurio n. 21, codice fiscale 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il concilia-

tore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Cervelli Francesco, nato a Napoli il 16 giugno 1942;

dott. Coscia Roberto, nato a Napoli il 30 ottobre 1963;

avv. Gagliardi Ciro, nato a Napoli il 6 marzo 1954;

avv. Panico Antonio, nato a Mugnano di Napoli (Napoli) il 27 gennaio 1961.

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 26 settembre 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 (codice fiscale 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213), limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a) i)* e *b)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori 4 unità: avv. Cervelli Francesco, dott. Coscia Roberto, avv. Gagliardi Ciro e avv. Panico Antonio.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dell'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A02722

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 gennaio 2008.

Individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ed in particolare l'art. 7-*bis*, con il quale è, tra l'altro, disposto che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale alla cui protezione informatica provvede l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 19 gennaio 1999, con il quale il Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza è individuato quale organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono da considerare infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale i sistemi ed i servizi informatici di supporto alle funzioni istituzionali di:

a) Ministeri, agenzie ed enti da essi vigilati, operanti nei settori dei rapporti internazionali, della sicurezza, della giustizia, della difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della salute;

b) Banca d'Italia ed autorità indipendenti;

c) società partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree metropolitane non inferiori a 500.000 abitanti, operanti nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, della salute e delle acque;

d) ogni altra istituzione, amministrazione, ente, persona giuridica pubblica o privata la cui attività, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia riconosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell'interno, anche su proposta dei prefetti - autorità provinciali di pubblica sicurezza.

2. I collegamenti telematici necessari per assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di cui al comma 1 sono definiti

sulla base dell'individuazione delle strutture medesime da parte delle istituzioni, amministrazioni, autorità, società, enti, persone giuridiche pubbliche o private di cui al medesimo comma 1, mediante apposite convenzioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stipulate, per il Ministero dell'interno, dal Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza e, per le istituzioni ed altri soggetti interessati, dai competenti organi amministrativi di vertice.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno collabora alla protezione informatica delle infrastrutture informatizzate degli organi costituzionali, secondo forme e modalità da concordare con gli organi medesimi.

Art. 3.

Istituzione del C.N.A.I.P.I.C.

1. Per l'attuazione dell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con proprio decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dipartimento della pubblica sicurezza, all'istituzione ed alla definizione dell'assetto organizzativo e funzionale del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (C.N.A.I.P.I.C.), quale unità organizzativa di livello non dirigenziale, incardinata nel Servizio polizia postale e delle comunicazioni del medesimo Dipartimento.

Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 gennaio 2008

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 27

08A02684

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2008.

Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

IL VICE MINISTRO

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che, al comma 2, lettera *d)* sottopone ad accisa, tra gli altri prodotti energetici, il gasolio impiegato come carburante;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, l'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali;

Visto l'art. 1, comma 299, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le modalità di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298, rinviando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 ed allo stesso comma 299 del predetto art. 1;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2007, recante disposizioni in materia di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della operatività della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento dell'accisa di competenza regionale

1. A decorrere dal 1° maggio 2008 il versamento della quota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione immesso in consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è effettuato mensilmente, dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa e con le stesse modalità previste per i medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio per autotrazione - legge n. 244/2007». Per il gasolio usato come carburante per autotrazione importato la predetta quota spettante alle regioni è versata dal responsabile dell'area gestione tributi dell'Ufficio delle dogane nel predetto conto corrente nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di accisa sui prodotti energetici.

Art. 2.

Ripartizione delle somme versate alle regioni a statuto ordinario

1. La ripartizione delle somme affluite sul conto corrente di cui all'art. 1, è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio, usato come carburante per autotrazione, erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante come risultanti dai registri di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti indicata come «l'Agenzia», comunica, entro il mese di aprile di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, d'ora in avanti indicato come «IGEPA» i quantitativi di gasolio di cui al comma 1, relativi a ciascuna regione, comprese quelle a statuto speciale, unitamente all'indicazione delle percentuali, espresse con tre cifre decimali, rappresentative dei predetti quantitativi rispetto al totale nazionale.

3. L'IGEPA, con cadenza mensile, attribuisce a ciascuna regione a statuto ordinario, in base alle percentuali regionali di cui al comma 2, le somme di rispettiva competenza. Tale ripartizione è effettuata:

a) per le somme affluite nel mese di gennaio, entro la fine del successivo mese di febbraio sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente;

b) per le somme affluite nei mesi di febbraio e marzo, rispettivamente entro la fine dei successivi mesi di marzo e aprile, inizialmente sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente ed effettuando, entro la fine del mese di maggio, gli eventuali conguagli sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate per l'anno corrente;

c) per le somme affluite nei mesi da aprile a dicembre, entro la fine del rispettivo mese successivo sulla base delle percentuali di cui al comma 2.

4. Le somme di competenza erariale, che mensilmente residuano nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, a seguito della ripartizione di cui al comma 3, sono versate dall'IGEPA all'entrata del bilancio statale con imputazione al Capo I - capitolo 1409 accisa prodotti energetici, art. 1.

5. Le somme ripartite ai sensi del comma 3 affluiscono, in analogia a quelle attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a titolo di accisa sulle benzine, sui conti correnti bancari accesi da ciascuna regione a statuto ordinario presso il proprio tesoriere.

6. Eventuali variazioni dei quantitativi di cui al comma 2 sono comunicati, dall'Agenzia, cumulativamente ed entro il mese di novembre di ciascun anno, all'IGEPA che provvede ad effettuare gli eventuali conguagli nell'ambito della ripartizione di cui al comma 3 nel mese di dicembre.

Art. 3.

Disposizioni particolari per l'anno 2008

1. Per l'anno 2008 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono effettuate dall'Agenzia entro il mese di maggio 2008. La ripartizione di cui all'art. 2 è effettuata a partire dal mese di giugno 2008 relativamente alle somme affluite nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, nel precedente mese di maggio.

2. Le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2008, sono determinate dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione immessi in consumo nell'intero territorio nazionale negli stessi mesi e comunicate all'IGEPA ed alla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituita presso l'Agenzia delle entrate, entro il mese di maggio dell'anno 2008. Sulla base di tali elementi la suddetta struttura di gestione, richiede all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le rettifiche in diminuzione delle quietanze emesse a favore del bilancio dello Stato per far affluire tali somme sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone comunicazione all'IGEPA.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata cumulativamente dall'IGEPA entro il mese successivo a quello di afflusso delle stesse sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1. Eventuali rettifiche da apportare agli importi complessivamente erogati alle regioni a statuto ordinario nell'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 12-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono effettuate dall'IGEPA, congiuntamente alle erogazioni di cui al primo periodo.

Art. 4.

Abrogazioni e norme transitorie

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2007, è abrogato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio dell'anno 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 117

08A02945

DECRETO 14 aprile 2008.

Misura e modalità di versamento all'ISVAP del contributo dovuto per l'anno 2008 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1º gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2007, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2007;

Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 27 novembre 2006, n. 2478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 5 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2007 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, approvato dal consiglio dell'ISVAP in data 26 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2007, che evidenzia spese di funzionamento per il 2008, pari a euro 51.236.000,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 febbraio 2008, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2008, relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 41.365.000,00 e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2007, rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 30 gennaio 2008, con la quale viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2008, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2007;

Valutata l'opportunità di anticipare la pubblicazione del presente decreto rispetto al termine del 30 giugno 2008 in considerazione della circostanza che le modalità di versamento del contributo di vigilanza, come disciplinate dal citato decreto legislativo n. 209 del 2005, non potrebbero garantire il funzionamento dell'Istituto fino a tutto il mese di luglio 2008, imponendo all'ISVAP il ricorso all'indebitamento, con conseguenti maggiori oneri per i soggetti vigilati;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2008 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2008 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2007 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2007 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 27 novembre 2006, n. 2478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, in misura pari al 5 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2008

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2008, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2008, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2008, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A02683

DECRETO 21 aprile 2008.

Modifiche al decreto 16 giugno 2006, n. 64302, recante: «Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2005, n. 83002 (di seguito «Decreto»), recante la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «Conto»);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per lo scambio di informazioni sui flussi d tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul Conto, stipulata in data 6 aprile 2006 e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2006, n. 58641;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 2006, n. 64302, recante «Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1 del menzionato decreto;

Considerato che, a decorrere dal 19 maggio 2008, sarà operativo il nuovo sistema di regolamento delle operazioni TARGET2;

Ravvisata l'esigenza di includere anche le istituzioni o enti pubblici che gestiscono le liquidità degli Stati dell'Unione europea nella lista delle controparti per cui non è richiesta la stipula della convenzione di cui all'art. 5, comma 2 del menzionato decreto;

Sentita la Banca;

Ritenuto opportuno modificare il decreto ministeriale 16 giugno 2006, n. 64302;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 16 giugno 2006, n. 64302 citato in premessa è modificato come di seguito indicato:

il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni potranno essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema TARGET2, purché non coincidente con una giornata festiva italiana e avranno, di norma, durata pari ad un giorno.».

2. Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui tale ammontare sia superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato è calcolato sulla base dell'importo delle offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto al tasso, costituiscono la metà dell'importo oggetto dell'operazione.».

3. Il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Per le operazioni bilaterali effettuate con le istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidità degli Stati dell'Unione europea, non è richiesta la stipula di convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto».

4. I commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le operazioni di cui al presente decreto sono regolate per il tramite del sistema di regolamento lordo TARGET2.

2. Le operazioni di cui al precedente art. 6 effettuate dal Dipartimento del tesoro - direzione II con le istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidità degli Stati dell'Unione europea, sono regolate tramite il sistema TARGET2; la Banca cura gli adempimenti relativi al regolamento delle medesime operazioni tramite il sistema TARGET2.».

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia a decorrere dal 19 maggio 2008 ovvero dall'eventuale successiva data di operatività del nuovo sistema TARGET2.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A02877

DECRETO 23 aprile 2008.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º febbraio 2008 e scadenza 1º agosto 2018, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cor-

nice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 22 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.704 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2008 e l'ultima il 1° agosto 2018.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2018, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 2 maggio 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 91 giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02946

DECRETO 29 aprile 2008.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 10 euro celebrativa del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio» - millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 23 novembre 2007 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto 23 gennaio 2008, n. 8429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la Serie Europa, millesimo 2008;

Visto il verbale della Commissione prezzi n. 62, del 21 aprile 2008, concernente i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per la produzione e cessione delle monete numismatiche millesimo 2008 ed i relativi prezzi di vendita;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la Serie Europa, millesimo 2008, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 30 aprile 2008.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 210.000,00 pari a n. 21.000 pezzi da cedere sia in confezione che in capsula.

Art. 3.

L'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 31 ottobre 2008 con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete da esercitarsi all'atto dell'ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 49,00;

da 501 a 550 unità € 48,00.

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi minimi di 3.500 pezzi fino ad un massimo di 7.000 per acquirente applicando lo sconto del 10%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A02960

DECRETO 29 aprile 2008.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio» - millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 23 novembre 2007, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2008, n. 8427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la Serie Europa, millesimo 2008;

Visto il verbale della Commissione prezzi n. 62, del 21 aprile 2008, concernente i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per la produzione e cessione delle monete numismatiche millesimo 2008 ed i relativi prezzi di vendita;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la Serie Europa, millesimo 2008, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 aprile 2008.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 110.000,00 pari a n. 5.500 pezzi da cedere sia in confezione che in capsula.

Art. 3.

L'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 31 ottobre 2008, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 235,00;

da 101 a 200 unità € 230,30.

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi minimi di 500 pezzi fino ad un massimo di 2.500 per acquirente applicando lo sconto del 6%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A02961

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2008.

Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 2004;

Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2004, n. 191, recante linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita;

Sentito l'Istituto superiore di sanità, agli effetti del citato art. 7, comma 1, della legge n. 40 del 2006, circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Visti il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità e la deliberazione del Comitato di presidenza dello stesso Consiglio, rispettivamente in data 19 luglio 2007 e in data 9 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottata una versione aggiornata delle Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 21 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2004, n. 191.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (Art. 7, legge n. 40/2004)

PREMESSA.

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», all'art. 7 prevede la definizione da parte del Ministro della salute di «linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», linee guida «vincolanti per tutte le strutture autorizzate».

La stessa legge stabilisce modalità che sono da rapportarsi all'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la cui definizione sarà parte integrante delle presenti linee guida.

Verranno quindi presi in considerazione anche:

il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 4);

la gradualità nel ricorso alle tecniche (art. 4);

il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse (art. 6);

l'accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 12);

le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani (articolo 13);

i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni (art. 14).

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge.

INTRODUZIONE.

Secondo una prima definizione la sterilità, almeno nella donna, andrebbe distinta dall'infertilità, intesa come incapacità di condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalità fetale. Nell'uomo, invece, essendo il concetto di aborto ovviamente estraneo alla patologia della riproduzione, i due termini vengono largamente utilizzati come sinonimi.

Secondo un'altra definizione una coppia è considerata infertile quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Secondo questa interpretazione il termine «sterilità» si riferisce, quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di «infertilità» riguardante la coppia e non il singolo membro di essa.

Ai fini delle presenti linee guida i due termini, infertilità e sterilità, saranno usati come sinonimi.

Viene definita sterilità (infertilità) l'assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti.

Tutte le coppie che non ottengono gravidanza nei termini sopra definiti costituiscono la popolazione delle coppie infertili. Questa popolazione è costituita da:

coppie sterili nelle quali siano stati accertati fattori di sterilità di almeno uno dei due coniugi;

coppie con sterilità idiopatica, nelle quali non sia stato possibile accertare un definito fattore responsabile;

coppie subfertili, per ragioni biologiche o per ripetuta abortività spontanea.

I dati relativi all'incidenza ed alle principali cause di sterilità sono simili a livello mondiale.

Nella tabella che segue sono riportati i dati pubblicati da Collins e Spira.

Cause di Sterilità

CAUSA DI STERILITA'	SPIRA FREQUENZA	COLLINS FREQUENZA
Fattore Femminile	57 %	54 %
Difetto ovulatorio	29 %	27 %
Fattore tubarico	16 %	22 %
Endometriosi	7 %	5 %
Fattore Cervicale	2 %	/
Fattore Uterino	3 %	/
Fattore Maschile	21 %	25 %
Sterilità inspiegata	4 %	17 %
Fattore Masch-Femm.	18 %	/
Altri	4 %	/

Nella nostra società motivazioni molteplici di ordine sociale, economico e culturale portano molte donne a rinviare oltre la terza decade di vita la ricerca di un concepimento. Dagli ultimi dati relativi alla natalità in Europa, infatti, emerge che l'età media in cui la donna italiana partorisce il primo figlio è 30 anni, dato aumentato rispetto al precedente rilievo del 1990 dove risultava essere di 29 anni.

Il fattore temporale si concretizza in tre differenti aspetti e condiziona le strategie diagnostiche:

età della donna;

esposizione alla probabilità di concepire;

riserva ovarica.

Età della donna: è uno dei principali limiti posti alla fertilità umana. Con l'età, inoltre, aumenta il rischio di abortire spontaneamente. Tale rischio risulta essere pari al 10% circa per donne di età < 30 anni, al 18% per i soggetti con età compresa fra i 30 e i 39 anni, al 34% per le donne intorno ai 40 anni. Donne di età superiore ai 35 anni hanno una più elevata probabilità di avere difficoltà riproduttive in relazione ad aneuploidie determinate da non-disgiunzioni cromosomiche.

La capacità riproduttiva della coppia subisce un declino con l'età. Tale fenomeno si manifesta in maniera più sensibile nella donna; l'aspettativa di avere un figlio per una coppia nella quale è presente una donna di età > 35 anni è ridotta del 50% rispetto alle coppie nelle quali le donne hanno un'età inferiore. Sebbene esistano evidenze scientifiche che la fertilità nella donna diminuisca a partire dai 25-28 anni è unanimemente accettato che la riduzione della capacità riproduttiva nella partner femminile inizi intorno ai 35 anni con un progressivo e considerevole calo fino al completo esaurimento della funzionalità ovarica.

Esposizione alla probabilità di concepire: la durata dell'infertilità rappresenta il criterio che seleziona la prognosi riproduttiva della coppia a prescindere dalla diagnosi di sterilità. Coppie con una condizione di sterilità di lunga durata hanno una prognosi riproduttiva sfavorevole.

Riserva ovarica: la gonade femminile, diversamente da quella maschile, è costituita da un numero finito di unità follicolari, e quindi di cellule uovo, che rappresenta un patrimonio predeterminato suscettibile di un irreversibile depauperamento.

Esiste una soglia critica di patrimonio follicolare, al di sotto di cui vi è una riduzione della potenzialità riproduttiva della donna che può rappresentare l'unico elemento determinante la sub-fertilità, che può essere dovuta all'età riproduttiva avanzata ma anche ad un ridotto patrimonio follicolare congenito (dissociazione tra età anagrafica e patrimonio follicolare), o alla interferenza di fattori iatrogeni o patologici sulla consistenza e consumo del patrimonio follicolare (infezioni, esiti chirurgici, fattori ambientali, stili di vita, etc.).

Un orientamento sulla riserva ovarica può essere ottenuto tramite la valutazione dei livelli di FSH ed estradiolo eseguita in III giornata del ciclo.

ACCESSO ALLE TECNICHE
(Art. 4, legge n. 40/2004)

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'art. 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.».

Un'anamnesi accurata e un corretto esame obiettivo rappresentano il primo passo di rilievo nell'ambito del primo colloquio con la coppia infertile/sterile. Durante questa fase, infatti, può emergere una specifica causa di infertilità/sterilità e ciò può aiutare a focalizzare le successive valutazioni diagnostiche sui fattori più probabilmente responsabili della infertilità/sterilità stessa.

Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere identificati tutti i fattori rilevanti.

Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto dei desideri della coppia, dell'età della donna, della durata dell'infertilità/sterilità e dei dati personali emersi dall'anamnesi e dall'esame obiettivo.

Deve essere compilata una scheda clinica, contenente le valutazioni e i dati pertinenti della coppia, che sarà conservata a cura del centro.

CERTIFICAZIONE DI INFERTILITÀ O STERILITÀ (ai sensi del comma 1).

Certificazione dello stato di infertilità o sterilità: può essere effettuata da ogni medico abilitato all'esercizio della professione.

Certificazione dello stato di infertilità o sterilità per l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita: è effettuata dagli specialisti di volta in volta competenti, quali:

uno specialista in genetica medica, per le patologie genetiche;

un ginecologo, per le patologie femminili;

un endocrinologo con competenze andrologiche, ovvero un urologo con competenze andrologiche per le patologie maschili;

una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica, tenendo conto anche di quelle peculiari condizioni in presenza delle quali - essendo l'uomo portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili per infezioni da HIV, HBV od HCV - l'elevato rischio di infezione per la madre o per il feto costituisce di fatto, in termini obiettivi, una causa ostativa della procreazione, imponendo l'adozione di precauzioni che si traducono, necessariamente, in una condizione di infecondità, da farsi rientrare tra i casi di infertilità maschile severa da causa accertata e certificata da atto medico, di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 40 del 2004.

Per assicurare adeguato sostegno psicologico alla coppia ciascun centro offre la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo con adeguata formazione nel settore.

La negazione del ricorso alle tecniche, certificata dallo specialista, verrà verificata dal responsabile del centro.

GRADUALITÀ DELLE TECNICHE (ai sensi del comma 2, punto *a)*).

Spetta al medico, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche utilizzando in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l'età della donna, le problematiche specifiche della coppia, le presumibili cause dell'infertilità e della sterilità di coppia, i rischi inerenti le singole tecniche, sia per la donna che per il concepito, nel rispetto dei principi etici della coppia stessa e in osservanza della legge

CONSENSO INFORMATO
(Art. 6, legge n. 40/2004)

«1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'art. 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulla probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate, con chiarezza e mediante sottoscrizione, le conseguenze giuridiche di cui all'art. 8 e all'art. 9 della presente legge.».

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SOSTEGNO RIVOLTA ALLA COPPIA.

L'attività di consulenza è un processo di comunicazione, riconosciuto di grande beneficio, correlato ad ogni tipo di trattamento offerto.

Ogni centro di PMA dovrà prevedere la possibilità di consulenza alla coppia e la possibilità di un supporto psicologico per la donna e le coppie che ne abbiano necessità.

L'attività di consulenza e di supporto psicologico deve essere resa accessibile, quindi, in tutte le fasi dell'approccio diagnostico terapeutico dell'infertilità e, eventualmente, anche dopo che il processo di trattamento è stato completato.

Tutti i centri debbono garantire che la consulenza sia offerta ai soggetti prima di iniziare le singole procedure diagnostiche.

In tale occasione alle coppie devono essere forniti gli elementi utili a maturare una accettazione consapevole della tecnica proposta. In particolare devono essere illustrati:

1. la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;

2. la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (ivi comprendendo anche i divieti, le sanzioni, le tutele e le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40);

3. le problematiche bioetiche;

4. le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività, nel rispetto dei principi etici della coppia e in osservanza della legge n. 40/2004;

5. l'impegno dovuto dai richiedenti (ivi comprendendo anche i tempi di realizzazione, l'eventuale terapia farmacologica da seguire, gli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, le visite ambulatoriali ed i ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);

6. gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;

7. le probabilità di successo delle diverse tecniche;

8. i rischi per la madre e per il/i nascituro/i, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

9. gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;

10. la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili;

11. la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

12. la possibilità da parte del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario motivati in forma scritta;

13. la possibilità di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 40/2004;

14. i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata.

A volte la consulenza è in grado di aiutare alcuni pazienti ad accettare il fallimento del trattamento e ad accettare l'idea di non avere bambini. È inoltre fondamentale anche quando si instaura una gravidanza come esito di un trattamento.

I centri debbono assicurarsi che i soggetti siano consapevoli che l'offerta della consulenza viene fatta di routine.

L'offerta dell'attività di consulenza e sostegno deve includere l'informazione scritta di chi la offre.

L'attività di consulenza, a seconda delle situazioni, può essere:

1. decisionale il cui scopo fondamentale è di consentire ai soggetti di comprendere e riflettere nel corso della proposta di trattamento che li riguarda sulle implicazioni che questo potrebbe avere per loro, per le loro famiglie e sugli eventuali figli nati come risultato del trattamento.

Questo tipo di consulenza dovrà essere disponibile prima di intraprendere ogni tipo di trattamento o di decisione.

L'operatore che offrirà la consulenza dovrà discutere con tutti i soggetti coinvolti le implicazioni del trattamento:

per se stessi;

per i propri familiari, inclusi figli già esistenti o figli futuri, e per la società;

per ogni figlio o figli che verranno;

2. di sostegno che deve supportare le coppie in momenti di stress e difficoltà. Questo può accadere in ogni momento, prima, durante e dopo l'esecuzione del trattamento.

I centri debbono fare ogni sforzo possibile per offrire supporto a qualsiasi soggetto coinvolto nel trattamento e che richieda aiuto, come ad esempio:

individui che non possono accedere alle terapie;

individui che hanno difficoltà ad affrontare un determinato ciclo di trattamento;

individui nei quali il trattamento è fallito;

3. genetica nella previsione di rischio di anomalie genetiche trasmissibili;

4. terapeutica che deve riuscire ad assistere i soggetti che ne abbiano bisogno nello sviluppare strategie che consentano loro di far fronte alle conseguenze dei trattamenti per l'infertilità sia a breve che a lungo termine. Essa include l'aiutare i soggetti a moderare le loro aspettative e ad accettare la realtà di particolari situazioni.

I centri devono invitare coloro che si sottoporranno ai trattamenti a considerare:

a) la loro attitudine rispetto alla propria infertilità o a quella del partner;

b) la possibilità che il trattamento fallisca.

L'attività di consulenza decisionale e di sostegno potrà essere svolta dai medici della struttura autorizzata mentre l'attività di consulenza genetica e terapeutica potrà essere svolta da specialisti del settore.

L'offerta dell'attività di consulenza ad una coppia va sempre registrata nella cartella clinica sia che la coppia accetti l'attività di consulenza sia che la rifiuti.

LINEE GUIDA
(Art. 7, legge n. 40/2004)

«1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, come le medesime procedure di cui al comma 1.».

PROCEDURE E TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di oociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza. Questi procedimenti includono: la inseminazione omologa, la fecondazione in vitro e il trasferimento embrionale, il trasferimento intratubarico dei gameti, il trasferimento intratubarico degli zigoti, il trasferimento intratubarico degli embrioni, la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una gamma di opzioni terapeutiche a diverso grado di invasività sia tecnica che psicologica sulla coppia. La suddivisione qui riportata in Tecniche di I, II e III livello è stata effettuata tenendo conto della loro complessità e del grado di invasività tecnica.

Il principio seguito nella stesura di queste linee guida è quello di utilizzare in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose, tenendo in debito conto l'età della donna e la causa, quando nota, dell'infertilità e della sterilità di coppia.

Tecniche di I Livello:

inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

Tecniche di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda):

fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);

iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);

prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);

eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti);

trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale e o guidata o isteroscopica.

Tecniche di III Livello (procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione):

prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;

prelievo degli ovociti per via laparoscopica;

trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

I) INSEMINAZIONE CON O SENZA INDUZIONE MULTIPLA DELL'OVULAZIONE

Vengono in questa sede prese in considerazione le inseminazioni sopracervicali che consistono nell'introduzione degli spermatozoi in utero (IUI), in peritoneo (IPI), oppure mediante perfusione tubarica (FSP).

In questi tipi di inseminazione è necessaria idonea preparazione del campione seminale.

INDICAZIONI.

1. sterilità inspiegata;
2. infertilità maschile di grado lieve - moderato;
3. endometriosi I-II stadio e casi selezionati di III-IV stadio della classificazione American Fertility Society (AFS) in particolare dopo intervento chirurgico;
4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati;
5. patologie sessuali e coitali che non hanno trovato giovamento dall'inseminazione intracervicale semplice;
6. fattore cervicale.

In caso di induzione della crescita follicolare multipla:

è obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine di ridurre il rischio di gravidanze multiple e di sindrome dell'iperstimolazione ovarica severa;

alle coppie con un problema di infertilità maschile lieve, sterilità inspiegata e endometriosi minima o moderata possono essere offerti fino a sei cicli monitorizzati di inseminazioni intrauterine perché questo protocollo aumenta le possibilità di ottenere una gravidanza.

PROCEDURE.

Metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. ciclo spontaneo o con induzione farmacologica dell'ovulazione;
2. monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare;
3. preparazione del campione seminale osservando le seguenti indicazioni:

a) deve essere registrato su una scheda apposita:

nome, cognome, data di nascita della partner femminile;

nome, cognome, data di nascita del partner maschile;

il periodo di astinenza osservato;

il momento e il luogo della raccolta (con particolare riguardo per quei campioni che non vengono raccolti direttamente nel centro);

il tempo intercorso fra la raccolta e la preparazione del campione;

b) tutti i contenitori devono riportare i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita), prima che il campione venga prodotto, con in più i dati della partner;

c) per i campioni seminali prodotti fuori dal centro i dati identificativi devono essere apposti sul contenitore dal soggetto interessato il quale deve fornire autocertificazione della consegna del proprio campione di liquido seminale controfirmata dall'operatore che accetta il campione;

d) debbono essere, inoltre, registrati: i parametri del liquido seminale, il metodo di preparazione del campione includendo in dettaglio ogni eventuale variazione dal prodotto standard di laboratorio, i parametri del liquido seminale post-preparazione;

4. introduzione degli spermatozoi nella cavità uterina.

II) FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE (FIVET)

INDICAZIONI.

1. fattore tubo-peritoneale: patologia tubarica acquisita o congenita (precedente gravidanza ectopica, precedenti aborti tubarici, anamnesi positiva per flogosi pelvica, interventi chirurgici sulla pelvi);
2. infertilità maschile di grado moderato: quando il trattamento medicochirurgico o inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono stati giudicati non appropriati;
3. endometriosi di III o IV grado;
4. endometriosi se la chirurgia o le inseminazioni intrauterine non hanno dato risultati o sono state giudicate non appropriate;
5. infertilità inspiegata se il trattamento precedente (es: cicli di inseminazione) non ha dato risultati o è stato giudicato non appropriato;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento;
7. fallimento dell'*iter* terapeutico a bassa tecnologia.

PROCEDURE.

Metodiche che prevedono una serie di azioni con questa sequenza:

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. scelta degli ovociti;
6. unione e coltura extracorporea dei gameti (ovociti e spermatozoi);
7. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun ovocita;
8. trasferimento in utero degli embrioni.

III) MICROINIEZIONE INTRACITOPLASMATICA DELLO SPERMATOZOO (ICSI)

INDICAZIONI.

1. infertilità maschile di grado severo;
2. azoospermia ostruttiva e secretiva (spermatozoi testicolari o epididimari);
3. mancata o ridotta fertilizzazione in precedenti cicli di fertilizzazione in vitro (FIV);
4. ovociti scongelati;
5. ridotto numero di ovociti;
6. seme crioconservato in relazione alla qualità seminale successiva allo scongelamento.

PROCEDURE.

1. in ciclo spontaneo o con induzione della crescita follicolare e maturazione di più ovociti mediante la somministrazione di farmaci induttori dell'ovulazione;
2. controllo della risposta ovarica a tale terapia mediante monitoraggio ecografico e/o dosaggio di estradiolo;
3. prelievo degli ovociti per via transvaginale, sotto controllo ecografico, in anestesia locale e/o sedazione profonda;
4. preparazione del campione di liquido seminale;
5. le tecniche utilizzate per il prelievo, in caso di azoospermia, sono: Aspirazione Percutanea di Spermatozoi per via Testicolare (TESA), Estrazione di Spermatozoi per via Testicolare (TESE), Aspirazione Microchirurgica di Spermatozoi dall'Epididimo (MESA), Aspirazione Percutanea di Spermatozoi dall'Epididimo (PESA);
6. rimozione del complesso cumulo-corona;
7. inseminazione di ovociti mediante tecnica di microiniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo;
8. verifica dell'avvenuta fecondazione di ciascun ovocita;
9. trasferimento in utero degli embrioni.

Al fine di consentire alle coppie che si sottoporranno alla ICSI l'espressione consapevole della loro volontà all'esecuzione della tecnica, si raccomanda:

a) nei casi in cui sia presente o sia sospettato uno specifico difetto genetico che si associa con infertilità maschile, ad esempio agenesia congenita mono o bilaterale dei vasi deferenti (CBAVD), deve essere predisposta una consulenza genetica e condotta una serie di indagini specifiche;

b) nei casi in cui l'indicazione alla ICSI sia costituita da un deficit qualitativo grave del liquido seminale o da una azoospermia non ostruttiva deve essere effettuato un cariotipo del partner maschile;

c) i test per l'accertamento di microdelezioni del cromosoma Y devono essere richiesti in casi selezionati caratterizzati da azoospermia o grave oligospermia (< 5 mil/ml).

Le coppie, inoltre, devono essere informate:

che non si dispone, al momento, di dati di follow-up a lungo termine della salute dei bambini. Inoltre, alcuni dati della letteratura riportano la presenza di una maggiore percentuale di anomalie cromosomiche ed epigenetiche rispetto ai concepimenti naturali. È ancora controverso se l'aumento di tali anomalie sia legato alla tecnica o alla alterata qualità del liquido seminale paterno;

del fatto che la ICSI aumenta le possibilità di fertilizzazione rispetto alla sola IVF ma una volta avvenuta la fertilizzazione le percentuali di gravidanza ottenute con le due tecniche sono le stesse.

I prelievi chirurgici degli spermatozoi possono avvenire mediante varie tecniche a seconda della situazione clinica del soggetto.

In ogni caso nel centro dovranno essere presenti gli strumenti tecnologici per garantire la possibilità di congelare gli spermatozoi o di eseguire un prelievo testicolare.

IV) TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI GAMETI O EMBRIONI

TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI GAMETI (GIFT).

Prevede:

prelievo degli ovciti per via transvaginale ecoguidata o per via laparoscopica;

trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili per via laparoscopica o transvaginale, (ecoguidata o isteroscopica).

La tecnica è stata utilizzata per le stesse indicazioni previste per le metodiche a bassa tecnologia (e richiede la normalità morfo-funzionale di almeno una tuba).

La GIFT è un protocollo efficace in coppie con infertilità sine-causa.

Va accolta l'opzione preferenziale della donna per la GIFT, anche laparoscopica, ove tale opzione sia motivata dal desiderio di evitare una fecondazione extracorporea.

TRASFERIMENTO INTRATUBARICO DI ZIGOTI OD EMBRIONI (ZIFT - TET)

Prevede:

prelievo degli ovociti per via transvaginale ecoguidata;

fecondazione in vitro degli ovociti;

trasferimento intratubarico degli zigoti o degli embrioni per via laparoscopica o transvaginale (ecoguidata o isteroscopica).

Non esistono studi prospettici randomizzati che dimostrino una migliore efficacia del trasferimento intratubarico di zigoti od embrioni rispetto al loro trasferimento in utero.

V) PRELIEVO DI GAMETI DAL TESTICOLO

É compito dello specialista andrologo, o endocrinologo con competenze andrologiche, ovvero urologo con competenze andrologiche, valutare l'opportunità o meno di un trattamento specifico medico oppure chirurgico/endoscopico disostruttivo o di ricanalizzazione delle vie seminali o di correzione della patologia genitale in atto e di scegliere la tecnica di recupero di spermatozoi più appropriata, stabilendo quale sia la soluzione terapeutica più efficace, conveniente e meglio accettata dall'uomo e dalla coppia.

Il prelievo dei gameti maschili può essere praticato con metodiche diverse in relazione alle cause di sterilità maschile:

patologie eiaculatorie;

azoospermie ostruttive;

dispermie secretorie (lievi-medie-gravi).

Le tecniche utilizzate in relazione a tali patologie potranno essere:

prelievo urinario *post-coitum* (eiaculazione retrograda);

prelievo transuretrale dopo elettrostimolazione e massaggio prostatico (aneiaculazione);

raccolta dell'eiaculato, prelievo testicolare, epididimale, deferenziale, vescicolare con tecnica chirurgica, microchirurgica, percutanea.

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI
(Art. 13, legge 40/2004)

«1. Èvietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano

diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere ... *(omissis)*».

È proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUGLI EMBRIONI
(Art. 14, legge 40/2004)

«1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

(Omissis).

5. I soggetti di cui all'art. 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

(Omissis).

(Omissis).

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. *(Omissis)*».

Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque, un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà essere crioconservato in attesa dell'impianto che dovrà avvenire prima possibile.

Qualsiasi embrione che non sia trasferito in utero verrà congelato con onere a carico del centro di procreazione medicalmente assistita in attesa del futuro impianto.

CRIOPRESERVAZIONE DEI GAMETI
CRIOPRESERVAZIONE DEGLI EMBRIONI
(Art. 14, commi 3 ed 8)

STRUTTURE DI LABORATORIO E SICUREZZA.

1. tutti i centri di procreazione medicalmente assistita che effettuano tecniche di fecondazione in vitro debbono dotarsi di attrezzature adeguate per applicare le migliori tecniche di crioconservazione e scongelamento dei gameti e di crioconservazione degli embrioni. Gli embrioni devono essere conservati in contenitori criogenici dedicati.

2. gli ambienti per la criopreservazione dei gameti e degli embrioni devono presentare adeguate caratteristiche strutturali e di sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attività;

3. devono essere presenti in tutti i centri appropriate misure di sicurezza in caso di rottura o malfunzionamento dei contenitori criogenici e dei sistemi di conservazione;

4. devono essere presenti procedure operative scritte per ogni fase di utilizzo delle paillettes e delle provette per minimizzare i rischi di contaminazione o di perdita di materiale dei campioni da criopreservare;

5. devono essere presenti procedure operative scritte anche per tutti passaggi seguenti:

a) qualificazione del personale;

b) pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici;

c) riempimento dei contenitori criogenici;

d) controllo dell'accesso ai contenitori criogenici;

e) congelamento e scongelamento;

f) localizzazione dei campioni e durata della conservazione;

g) trasporto di campioni contaminati;

6. l'accesso all'area di conservazione dei gameti e degli embrioni deve essere consentito solamente a personale formalmente autorizzato a svolgere tale lavoro. Nessuna altra persona può avere accesso ai gameti o agli embrioni;

7. la localizzazione dei gameti e degli embrioni deve essere accuratamente registrata onde ridurre il tempo necessario per la loro manipolazione durante le fasi di inserimento ed estrazione dai contenitori criogenici. Ogni fase, di manipolazione dei gameti e degli embrioni deve essere registrata;

8. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio per assicurare elevati standard di sicurezza durante la manipolazione e la conservazione dei gameti e degli embrioni;

9. la struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio degli errori, delle non conformità e degli eventi avversi occorsi nei soggetti che hanno usufruito dei servizi relativi alla fecondazione medicalmente assistita.

IDENTIFICAZIONE.

1. I dati identificativi dei soggetti da cui provengono i gameti o da cui sono stati generati gli embrioni devono essere accuratamente registrati ed i campioni etichettati in modo da non consentire alterazioni non autorizzate o non riconoscibili;

2. I sistemi di registrazione devono consentire la rintracciabilità di ogni fase del trattamento degli ovociti, dei campioni di liquido seminale o degli embrioni da parte di un operatore autorizzato fin dalla data di raccolta.

CONTROLLO DELLA CONSERVAZIONE.

1. Almeno una volta l'anno deve essere:

a) verificata la corrispondenza fra i dati riportati sulla modulistica e il materiale genetico conservato;

b) verificati lo scopo e la durata della criopreservazione;

c) individuate eventuali azioni necessarie;

2. la documentazione relativa ai gameti e agli embrioni criopreservati deve includere:

a) il tipo e l'eventuale numero di lotto del crioprotettore usato;

b) lo stadio dello sviluppo embrionario;

c) il numero di embrioni contenuti in ogni paillette;

d) il numero di ovociti contenuti in ogni paillette;

e) la concentrazione di spermatozoi mobili contenuta in ogni paillette;

f) il numero di paillettes conservate per ogni paziente;

3. La documentazione delle procedure di scongelamento degli ovociti e degli embrioni deve includere eventuali cambiamenti morfologici osservati durante lo scongelamento ed il periodo di tempo della coltura prima del trasferimento in utero;

4. le strutture che offrono il servizio di criopreservazione di gameti ed embrioni devono perseguire il mantenimento di un contatto con i soggetti cui appartengono i gameti e gli embrioni onde informarli dell'approssimarsi della data di scadenza della conservazione degli stessi. Tali soggetti devono essere adeguatamente informati per consentirgli di scegliere tra le opzioni disponibili;

5. in caso di chiusura o di mancato rinnovo dell'autorizzazione al centro, o di revoca da parte della Regione, il centro deve contattare i richiedenti la conservazione per decidere il destino dei gameti e degli embrioni conservati.

CONTAMINAZIONE.

1. i gameti e gli embrioni conservati devono essere tenuti lontani da materiale radioattivo e da ogni potenziale sorgente nota di infezione, contaminazione chimica o atmosferica;

2. i soggetti che usufruiscono dei servizi offerti nei programmi di fecondazione medicalmente assistita, fra cui la criopreservazione dei gameti e degli embrioni, devono essere analizzati per epatite B, epatite C ed HIV e il risultato deve essere adeguatamente protetto;

3. i campioni dei soggetti risultati negativi per epatite B, epatite C ed HIV devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi o di cui manca una documentazione di negatività. I campioni di cui manca una documentazione di negatività devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi per epatite B o per epatite C o per HIV. La struttura deve quindi disporre di più tipi di contenitori:

a) per campioni negativi;

b) per campioni in attesa di referto;

c) per campioni positivi per le diverse patologie infettive (epatite B, epatite C o HIV).

TRASFERIMENTO DI GAMETI ED EMBRIONI FRA CENTRI.

1. in caso di trasferimento di gameti o embrioni è responsabilità del centro ricevente accertare l'esistenza del consenso dei soggetti da cui provengono i gameti e da cui sono stati generati gli embrioni all'uso e alla conservazione dei gameti e degli embrioni trasferiti;

2. in occasione del trasferimento fra centri, devono essere messe in atto procedure per preservare la qualità e la sicurezza dei gameti e degli embrioni. I centri di conservazione, trattamento e ricerca devono garantire il corretto trasferimento dei gameti ed embrioni.

CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI: MODALITÀ E TERMINI.

Si dovranno considerare due diverse tipologie di embrioni crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto, compresi tutti quelli crioconservati prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, e la seconda, quella degli embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di «abbandono». In entrambi i casi le spese da sostenere per il congelamento saranno a carico del Centro di procreazione medicalmente assistita. Si verificheranno condizioni diverse solo per la conservazione.

Per definire lo stato di abbandono di un embrione si deve verificare una delle seguenti condizioni:

a) il centro deve avere una rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti con seme di donatore e in assenza di partner maschile, prima della normativa attuale)

oppure

b) il centro deve documentare i ripetuti tentativi eseguiti per almeno un anno di ricontattare la coppia o la donna in relazione agli embrioni crioconservati. Solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia l'embrione potrà essere definito come abbandonato.

La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati.

Tutti gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto verranno congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono carico dei medesimi centri.

Gli embrioni che verranno definiti in stato di abbandono saranno crioconservati in maniera centralizzata con oneri a carico dello Stato.

Per tutti gli embrioni al momento già crioconservati e per quelli che in eccezionali condizioni potrebbero essere conservati dall'entrata in vigore della presente legge ci si atterrà alle modalità di crioconservazione esposte nelle presenti linee guida.

INDICAZIONI PROCEDURALI

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE TECNICHE.

I requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 12 vengono accertati dal medico che raccoglie l'autocertificazione dello stato di matrimonio o di convivenza della coppia.

ESAMI PRECONCEZIONALI.

I soggetti che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato gli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 in funzione preconcezionale per la donna, l'uomo e la coppia.

SCREENING PER PATOLOGIE INFETTIVE.

Le coppie che si rivolgono ad un centro per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato lo screening per HIV (Human Immunodeficiency Virus), per epatite B (HBV) e per epatite C (HCV).

Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva.

Quando vi siano coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliano intraprendere un trattamento di fertilizzazione in vitro devono essere considerate le implicazioni di queste patologie infettive per i potenziali figli.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI
(vedi prototipo allegato).

1. Per ogni coppia deve essere approntata una scheda clinica che contenga le generalità di entrambi i partners, il loro recapito ed in cui siano riportate:

a) i dati anamnestici e clinici dei componenti la coppia;

b) eventuali esami;

c) la diagnosi;

d) il trattamento con le prescrizioni terapeutiche e la descrizione della procedura eseguita;

e) le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate;

f) i nominativi del/degli operatori;

g) il decorso clinico;

h) eventuali complicanze;

i) l'esito del trattamento.

2. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda di laboratorio che contenga le generalità di entrambi i partners, il loro recapito ed in cui siano riportate:

a) per le tecniche minori: le caratteristiche del liquido seminale prima e dopo la preparazione.

b) per le tecniche maggiori:

il numero di ovociti prelevato ed il loro grado di maturità;

le caratteristiche del liquido seminale prima e dopo la preparazione, nonché il metodo di preparazione del campione;

il numero di ovociti inseminati;

il numero di ovociti fertilizzati;

il numero di embrioni prodotti e la loro descrizione morfologica;

il numero di embrioni trasferiti;

deve essere documentato lo stadio dello sviluppo embrionale;

i dati riferiti all'embrione devono includere:

il numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer;

il tempo intercorso fra pick-up ovocitario e transfer;

il tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita ed il transfer;

il numero degli embrioni ed il loro stadio di sviluppo al momento del transfer;

il tipo di catetere utilizzato durante il transfer;

il numero di ovociti congelati;

l'eventuale numero di embrioni congelati;

la codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati;

la codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati;

la codifica per la corrispondenza alle cartelle cliniche.

3. La scheda clinica e la scheda di laboratorio debbono essere conservate dal centro.

4. In una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione devono essere indicati:

la procedura impiegata ed i dettagli della stessa;

il monitoraggio endocrino/ecografico;

i dati di laboratorio;

eventuali farmaci utilizzati nel pick-up;

il risultato ottenuto;

ogni indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo alla procedura effettuata.

REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI
Bozza di Scheda

Scheda Clinica

Codice centro
Codice Identificativo Coppia

Scheda Anagrafica

Paziente	**Partner**
Nome e Cognome ________________________	Nome e Cognome ___________________
Data di nascita ___________	Data di nascita ___________
Regione di nascita e provincia __________________	
Regione di residenza e provincia ________________	
Indirizzo _____________________ ___	Indirizzo _____________________ ___
Stato Civile ________________________	Stato Civile ________________________
Titolo di Studio _____________________	Titolo di Studio ____________________
Professione ________________________	Professione ________________________

Scheda Anamnestica - Clinica

Paziente	**Partner**
Anamnesi Generale _________________	Anamnesi Generale ______________
Anamnesi Riproduttiva ________________	Anamnesi Riproduttiva ___________
Esami ___________ ___________ ________	Esami ___________
Diagnosi___________	Diagnosi_____________

Trattamento – Prescrizioni Terapeutiche – Descrizione procedure eseguite

Paziente	**Partner**
________________________	___________________________________
________________________	___________________________________

Anestesia – Sedazione - Analgesia

Paziente	**Partner**

Nominativi Operatori

____

Decorso Clinico – Eventuali Complicanze – Esito

____

Data Firma del compilatore

Scheda di Laboratorio

Generalità

Paziente

Nome e Cognome __________________________
Data di nascita ___________
Regione di nascita e provincia ___________________
Regione di residenza e provincia __________________

Partner

Nome e Cognome________________
Data di nascita ___________

Tecniche minori

Partner
Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione)

Tecniche maggiori

Paziente
Numero di ovociti prelevato e grado di maturità ____

Numero di ovociti inseminati ______
Numero di ovociti fertilizzati ______
Numero di embrioni prodotti e loro descrizione morfologica ___________________________________

Numero di embrioni trasferiti

Documentazione stadio sviluppo embrionale ______________________________

I dati riferiti all'embrione devono includere:
· Numero del lotto e del mezzo utilizzato per il transfer:
Lotto N° ______ Mezzo:_________

· Tempo intercorso fra prelievo ovocitario e il transfer ______________________
· Tempo intercorso fra l'inseminazione dell'ovocita e il transfer ________________
· Numero degli embrioni e loro stadio di sviluppo al momento del transfer ____________
____

· Tipo di catetere utilizzato al momento del transfer______________________

Numero di ovociti congelati ___________

Eventuale numero di embrioni congelati _______

Codifica utilizzata per l'identificazione degli ovociti congelati________

Codifica utilizzata per l'identificazione degli embrioni congelati______

Codifica per la corrispondenza delle cartelle cliniche _______

Partner

Caratteristiche del liquido seminale (prima e dopo la preparazione)___________________
____

Data

Firma del compilatore

08A02587

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 aprile 2008.

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto che l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce i criteri da adottare per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, come previsto dalla legge di ratifica del Protocollo di Kyoto (legge n. 120/2002), e successivi aggiornamenti;

Ritenuto di dover adottare uno specifico decreto per definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

Ritenuto di dover promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili interessanti sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di opportune forme di incentivazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 26 marzo 2008;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:

a) impianto solare termodinamico: un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura;

b) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche ibrido: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

c) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Pne: la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

d) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

e) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di calore ad alta temperatura;

f) produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Ps: la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali;

g) frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione:

$$Fint = 1- Ps/Pne$$

h) captatore solare: componente dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, che capta la radiazione solare e la invia, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico;

i) area del captatore solare: l'area della sezione piana del captatore solare che intercetta i raggi solari;

j) superficie captante: la somma delle aree di tutti i captatori solari dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido;

k) sistema di accumulo termico: la parte di impianto solare termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

l) capacità termica nominale del sistema di accumulo termico Cnom: quantità di energia termica, espressa in kWh termici, nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico, definita secondo la seguente relazione:

$$Cnom= Macc*Cp*\Delta T$$

dove:

Macc è la massa totale del mezzo di accumulo (kg)

Cp è il calore specifico medio del mezzo di accumulo nell'intervallo di temperature utilizzate (kWh/kg/°C)

ΔT è la differenza tra le temperature massima e minima di funzionamento del mezzo di accumulo (°C)

m) mezzo di accumulo: materiale utilizzato per l'immagazzinamento dell'energia termica nel sistema di accumulo;

n) fluido termovettore: fluido utilizzato nell'impianto solare per il trasferimento del calore raccolto dai captatori solari;

o) soggetto responsabile: soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e alle maggiorazioni di cui all'art. 8;

p) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, nel seguito denominato GSE;

q) data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto ibrido, è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

q1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico e si effettua il primo funzionamento con apporto, nel caso di impianto ibrido, della parte solare;

q2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

q3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;

q4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti

1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, le persone fisiche e giuridiche responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti

1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1.

2. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante;

b) non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni; il predetto requisito non è richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali;

c) la superficie captante è superiore a 2500 m^2.

3. Gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti.

Art. 5.

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Il soggetto che intende realizzare e/o esercire un impianto solare termodinamico, anche ibrido, e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete la domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 3, comma 1, ovvero dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla domanda è allegato: il progetto preliminare; una scheda tecnica recante le caratteristiche dell'impianto e delle tecnologie utilizzate; la superficie captante; stima del rendimento globale del ciclo termodinamico, del sistema di concentrazione e del sistema di produzione di energia elettrica; ogni elemento utile ai fini della determinazione della produzione netta, e della produzione netta attribuibile alla fonte non solare ovvero della produzione imputabile; indicazione della tipologia di fonti convenzionali ovvero rinnovabili utilizzate negli impianti ibridi.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, ove occorra, le modalità e la tempistica secondo la quale il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica.

3. A impianto ultimato, il soggetto responsabile trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma - comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto e la conformità con quanto eventualmente comunicato ed approvato ai sensi del comma 9 del presente articolo, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

6. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 sono fissate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 1.

7. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti solari termodinamici,possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti solari termodinamici. Per gli impianti ibridi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore.

9. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica preventiva di conformità dei progetti di impianti solari termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente decreto, e ne dà comunicazione all'interessato attestando l'ammissibilità dell'impianto al sistema di incentivazione di cui al presente decreto.

Art. 6.

Tariffe incentivanti e periodo di diritto

1. Per l'energia elettrica netta prodotta da un impianto solare termodinamico, anche ibrido, realizzato in Italia in conformità al presente decreto ed entrato in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, e il 31 dicembre 2012, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa incentivante fissa aggiuntiva al prezzo di vendita dell'energia prodotta. La tariffa è riconosciuta per un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo.

2. Le tariffe incentivanti, definite nella tabella seguente, sono riconosciute esclusivamente per la produzione solare imputabile.

Tariffa incentivante [€/kWh el. prodotto]			
Frazione di integrazione	Fino a 0,15	Tra 0,15 e 0,50	Oltre 0,50
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita	0,28	0,25	0,22

3. L'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014, ha diritto alla tariffa incentivante di cui al comma 2, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2012 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di 25 anni.

4. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2013, sono ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2014, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti solari termodinamici. In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2014, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2014.

Art. 7.

Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti solari termodinamici

1. L'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'art. 6.

Art. 8.

Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi

1. Le incentivazioni di cui all'art. 6 sono applicabili alla produzione energetica degli impianti solari termodinamici, anche ibridi, per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale non eccedenti il 10 % del costo dell'investimento o in conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 25% del costo dell'investimento. In caso di concessione dei medesimi incentivi in conto capitale o in conto interessi, eccedenti, rispettivamente, il 10% e il 25% del costo di investimento, le incentivazioni di cui all'art. 6, fermo restando quanto disposto al primo periodo, sono corrispondentemente ridotte, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 1.

2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 non sono cumulabili con i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. In relazione agli impianti ibridi la cui fonte di integrazione sia costituita da altra fonte rinnovabile, le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 sono cumulabili con gli incentivi spettanti alla produzione di energia da fonte rinnovabile stabilite dalle norme vigenti calcolate sulla quota parte relativa alla fonte di integrazione stessa.

Art. 9.

Modalità per l'erogazione dell'incentivazione

1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5, 8 e 10.

2. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Art. 10.

Verifiche e controlli

1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante. Il GSE definisce e attua modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti.

Art. 11.

Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare

1. L'obiettivo nazionale di potenza cumulata degli impianti solari termodinamici, ivi inclusa la parte

solare degli impianti ibridi, da installare entro il 2016, è corrispondente a 2.000.000 m^2 di superficie captante cumulativa.

Art. 12.

Limite massimo della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti solari termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 è corrispondente a 1.500.000 m^2 di superficie captante cumulativa, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2.

2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di superficie captante cumulativa di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

Art. 13.

Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del presente decreto.

2. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto di cui al comma 1 sul proprio sito.

Art. 14.

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (ART. 5, COMMA 4)

DOCUMENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alle pertinenti norme tecniche, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale.

La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce.

2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto, ivi inclusa la superficie captante, il tipo di captatore solare e le relative caratteristiche, le caratteristiche del sistema di accumulo, le modalità eventuali di integrazione in impianti convenzionali, la produzione totale e la produzione attesa, la produzione imputabile attesa, la frazione di integrazione, i dati di cui all'art. 5, comma 1, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.

3. Certificato di collaudo dell'impianto.

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta:

a) la natura del soggetto responsabile, con riferimento all'art. 3;

b) la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (impianto solare termodinamico ovvero impianto ibrido);

c) la conformità dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'art. 4;

d) la data di entrata in esercizio dell'impianto;

e) di incorrere o non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 8.

5. Copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica.

08A02685

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Savona

1. A decorrere dal 30 maggio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Savona, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'atto di revisione della Convenzione sul rilascio del brevetto europeo, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

A seguito dell'emanazione della legge 29 novembre 2007, n. 224, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2007, che ha autorizzato la ratifica, in data 6 dicembre 2007 si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'atto di revisione sul rilascio del brevetto europeo, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, l'atto di revisione sunnominato è entrato in vigore il 13 dicembre 2007.

08A02737

Rilascio di *exequatur*

Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata con la legge del 9 agosto 1967, n. 804.

Viste ed esaminate le lettere patenti in data 22 gennaio 2008 con cui il Ministro degli affari esteri della Repubblica di Burkina Faso ha nominato il sig. Jacopo Fronzoni, console onorario, titolare del Consolato onorario della Repubblica di Burkina Faso a Napoli con competenza sulle circoscrizioni territoriali composta dalle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Molise.

Lo autorizza ad esercitare il conferitogli uffizio e lo ammette a godere le facilitazioni, i privilegi e le immunità previste dal capitolo terzo della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, con la riserva che ella non possa sottrarsi alle leggi della Repubblica alle quali ella è soggetta essendo cittadino italiano.

Invita pertanto le autorità amministrative e giudiziarie a riconoscere il suddetto sig. Jacopo Fronzoni nella qualità di Console onorario della Repubblica di Burkina Faso a Napoli ed ad agevolargli l'esercizio delle sue funzioni.

Dato dal Ministero degli affari esteri l'11 aprile 2008 con validità sino al 10 aprile 2013.

In data 4 aprile 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Antonia Srankova, agente consolare della Repubblica di Slovacchia in Padova.

08A02736-08A02735

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5928
Yen	161,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,848
Corona danese	7,4603
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80610
Fiorino ungherese	254,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6972
Zloty polacco	3,4213
Nuovo leu romeno	3,6278
Corona svedese	9,4038
Corona slovacca	32,355
Franco svizzero	1,5896
Corona islandese	117,81
Corona norvegese	7,8985
Kuna croata	7,2570
Rublo russo	37,2390
Nuova lira turca	2,1189
Dollaro australiano	1,7069
Real brasiliano	2,6641
Dollaro canadese	1,6073
Yuan cinese	11,1365
Dollaro di Hong Kong	12,4135
Rupia indonesiana	14639,42
Won sudcoreano	1576,39
Peso messicano	16,6417
Ringgit malese	5,0229
Dollaro neozelandese	2,0223
Peso filippino	66,778
Dollaro di Singapore	2,1551
Baht tailandese	50,149
Rand sudafricano	12,7100

Cambi del giorno 17 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5872
Yen	162,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,975
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80170
Fiorino ungherese	253,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	3,4198
Nuovo leu romeno	3,6118
Corona svedese	9,3845
Corona slovacca	32,442
Franco svizzero	1,5992
Corona islandese	117,58
Corona norvegese	7,9105
Kuna croata	7,2582
Rublo russo	37,1730
Nuova lira turca	2,1085
Dollaro australiano	1,6935
Real brasiliano	2,6336
Dollaro canadese	1,5896
Yuan cinese	11,0847
Dollaro di Hong Kong	12,3690
Rupia indonesiana	14586,37
Won sudcoreano	1582,04
Peso messicano	16,6267
Ringgit malese	4,9949
Dollaro neozelandese	2,0173
Peso filippino	66,559
Dollaro di Singapore	2,1453
Baht tailandese	49,925
Rand sudafricano	12,4803

Cambi del giorno 18 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5780
Yen	163,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,120
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79070
Fiorino ungherese	253,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	3,4190
Nuovo leu romeno	3,5708
Corona svedese	9,3940
Corona slovacca	32,431
Franco svizzero	1,6138
Corona islandese	119,39
Corona norvegese	7,9510
Kuna croata	7,2558
Rublo russo	37,0710
Nuova lira turca	2,0810
Dollaro australiano	1,6882
Real brasiliano	2,6116
Dollaro canadese	1,5957
Yuan cinese	11,0357
Dollaro di Hong Kong	12,2984
Rupia indonesiana	14493,93
Won sudcoreano	1577,61
Peso messicano	16,4814
Ringgit malese	4,9581
Dollaro neozelandese	1,9972
Peso filippino	66,158
Dollaro di Singapore	2,1390
Baht tailandese	46,616
Rand sudafricano	12,2462

Cambi del giorno 21 aprile 2008

Dollaro USA	1,5898
Yen	164,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,091
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80070
Fiorino ungherese	252,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	3,4187
Nuovo leu romeno	3,5621
Corona svedese	9,3805
Corona slovacca	32,445
Franco svizzero	1,6059
Corona islandese	119,38
Corona norvegese	7,9445
Kuna croata	7,2555
Rublo russo	37,2040
Nuova lira turca	2,0878
Dollaro australiano	1,6873
Real brasiliano	2,6519
Dollaro canadese	1,5935
Yuan cinese	11,1286
Dollaro di Hong Kong	12,3954
Rupia indonesiana	14602,31
Won sudcoreano	1579,86
Peso messicano	16,6570
Ringgit malese	4,9944
Dollaro neozelandese	2,0040
Peso filippino	66,621
Dollaro di Singapore	2,1524
Baht tailandese	50,087
Rand sudafricano	12,3809

Cambi del giorno 22 aprile 2008

Dollaro USA	1,5931
Yen	164,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,055
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79980
Fiorino ungherese	251,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Zloty polacco	3,4148
Nuovo leu romeno	3,5570
Corona svedese	9,3605
Corona slovacca	32,341
Franco svizzero	1,6065
Corona islandese	118,33
Corona norvegese	7,9230
Kuna croata	7,2598
Rublo russo	37,2240
Nuova lira turca	2,0865
Dollaro australiano	1,6851
Real brasiliano	2,6469
Dollaro canadese	1,6039
Yuan cinese	11,1353
Dollaro di Hong Kong	12,4194
Rupia indonesiana	14632,62
Won sudcoreano	1591,91
Peso messicano	16,7691
Ringgit malese	4,9999
Dollaro neozelandese	1,9987
Peso filippino	66,512
Dollaro di Singapore	2,1529
Baht tailandese	50,103
Rand sudafricano	12,2010

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A02949-A02950-A02951-A02958-A02952

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis ovo-difterin».

Estratto provvedimento n. 89 del 7 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS OVO-DIFTERIN:

flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 101856019;
flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101856021;
10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101856033.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'aggiunta della seguente nuova confezione:

flacone da 1000 dosi + flacone diluente - A.I.C. n. 101856045.

Composizione del diluente contenuto nella nuova confezione per 1 ml: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità:

vaccino liofilizzato: 24 mesi;
diluente: 60 mesi;
dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen» soluzione orale.

Estratto provvedimento n. 86 del 3 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN soluzione orale:

confezioni:

flacone da 100 ml in polietilene - A.I.C. numero 103699017;
flacone da 500 ml in polietilene - A.I.C. n. 103699029;
flacone da 1 litro in polietilene - A.I.C. n. 103699031;
flacone da 2,5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103699043;
flacone da 5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103699056.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a., con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 al — modifica validità prodotto finito (estensione).

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni - flacone da 1 litro in polietilene A.I.C. n. 103699031 e flacone da 5 litri in polietilene A.I.C. n. 103699056 - della specialità medicinale suddetta, l'estensione della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita a 48 mesi. La validità dopo ricostituzione del prodotto nell'acqua da bere è ora di 24 ore per tutte le confezioni della specialità medicinale.

Validità:

48 mesi in confezionamento integro correttamente conservato per le confezioni:

flacone da 1 litro in polietilene - A.I.C. n. 103699031;
flacone da 5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103699056,

24 mesi in confezionamento integro correttamente conservato per le confezioni:

flacone da 100 ml in polietilene - A.I.C. n. 103699017;
flacone da 500 ml in polietilene - A.I.C. n. 103699029;
flacone da 2,5 litri in polietilene - A.I.C. n. 103699043,

3 mesi: dopo prima apertura del flacone per tutte le confezioni,

24 ore: dopo ricostituzione del prodotto nell'acqua da bere e nel sostituto del latte per tutte le confezioni.

I lotti già prodotti del flacone dal litro e da 5 litri con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio relativamente alla validità dopo ricostituzione nell'acqua da bere deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin» capsule

Estratto provvedimento n. 90 dell'8 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN capsule, nelle confezioni:

capsule da 1,25 mg - flacone da 100 capsule - A.I.C. n. 102409036;

capsule da 2,5 mg - flacone da 100 capsule - A.I.C. n. 102409012;

capsule da 5 mg - flacone da 100 capsule - A.I.C. n. 102409024.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo II: modifica della forma e della composizione del confezionamento primario.

È autorizzata, limitatamente alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicate in oggetto, la variazione di tipo II concernente l'aggiunta di un nuovo confezionamento primario, in alternativa a quello attualmente autorizzato, in polietilene HD con chiusura in polipropilene, privo di distanziatore.

Si fa presente, altresì, che il periodo di validità attualmente autorizzato per il prodotto finito rimane invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02765

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le modalità in base alle quali i soggetti interessati devono adempiere, per quel che riguarda le informazioni relative all'anno 2007, agli obblighi previsti dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

08A02805

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
G03AA10	ETINILESTRADIOLO+ GESTODENE	21 UNITA' (30 +75) MCG – USO ORALE

08A02682

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

Il giorno 10 aprile 2008 alle ore 20, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.R.A.N. nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri *(Firmato)* e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
FP/CGIL *(Firmato)*	CGIL *(Firmato)*
CISL FPS *(Firmato)*	CISL *(Firmato)*
UIL/PA *(Firmato)*	UIL *(Firmato)*
CONFSAL/UNSA *(non firma)*	CONFSAL *(non firma)*
RDB/PI *(Firmato)*	RDB CUB *(Firmato)*
FLP *(non firma)*	UGL *(Firmato)*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.

2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal d.lgs. n. 272 del 2001, ad esclusione delle materie trattate nel CCNL medesimo.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Agenzie interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Agenzie destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Conferma del sistema delle relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4
Materie delle relazioni sindacali

1. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:

   "o) eventuali progetti dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;

   p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."

2. All'art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, del CCNL del 28 maggio 2004, dopo la lett. e) viene aggiunta la seguente lettera:

   "f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."

3. All'art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del CCNL del 28 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:

   "Le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."

4. Al comma 1 dell'art. 7 (comitato pari opportunità), del CCNL del 28 maggio 2004, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

   "c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche" del 24 maggio 2007."

TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 5
Conferma dell'ordinamento professionale

1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, con le modifiche di seguito riportate.

2. All'art. 22 del CCNL del 28 maggio 2004 (Progressioni all'interno del sistema classificatorio), è aggiunto il seguente comma:
   "2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso i criteri volti all'apprezzamento della qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire, da definire ai sensi dell'art. 24, comma 1 del CCNL del 28 maggio 2004".

3. L'art. 24 comma 3 (procedure per la progressione all'interno del sistema classificatorio) del CCNL del 28 maggio 2004 è integrato come segue: "Tale assegno *ad personam* conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale."

4. All'art. 82 del CCNL del 28 maggio 2004 (Sviluppi economici all'interno delle aree) è aggiunto il seguente comma:
   "2/bis. In caso di sviluppo economico, oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, a cui si provvede con le risorse di cui al comma 3."

5. All'art. 83, comma 7, del CCNL del 28 maggio 2004 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), dopo le parole "sull'altro" è aggiunto il seguente periodo:
   "Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze."

TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Art. 6
Obiettivi generali

1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti, le Agenzie confermano i metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati, in relazione al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

2. Nell'ambito delle proprie linee di indirizzo le Agenzie incentivano la qualità e la quantità dei servizi e delle attività svolte, nonché delle prestazioni dei dipendenti, realizzando, nell'ambito del sistema di relazioni sindacali, la più ampia valorizzazione del personale.

3. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione dei risultati e la valutazione dell'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le Agenzie daranno, ove non previsto, ulteriore impulso ai processi di innovazione già attivati per:

   a. il miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali delle Agenzie al fine di assicurare una sempre più efficace funzionalità degli uffici;
   b. l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi;
   c. l'accelerazione e semplificazione delle procedure, anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;
   d. il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico ai fini della soddisfazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti;
   e. l'estensione e la pubblicizzazione della carta dei servizi, anche mediante l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico.

4. La contrattazione integrativa prosegue nell'impegno di graduare i compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione agli obiettivi raggiunti. Tali compensi devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell'organizzazione e degli uffici.

5. La formazione costituisce uno dei presupposti strategici e funzionali per la diffusione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi dei fabbisogni formativi, orientati ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento qualitativo delle attività.

CAPO II

Art. 7
Formazione

1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica Amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nei processi di cambiamento diretti a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle Agenzie.

2. Le parti, nel confermare la disciplina di cui all'art. 63 del CCNL del 28 maggio 2004, evidenziano la necessità di una rivalutazione del ruolo della formazione, come leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del rinnovamento e della trasformazione degli apparati pubblici.

3. L'accrescimento delle conoscenze, l'aggiornamento professionale e la formazione continua vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

4. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e di riprogettazione dei servizi, nell'ottica del miglioramento delle Agenzie.

CAPO III

NORME DISCIPLINARI

Art. 8

Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 28 maggio 2004

1. All'art. 67, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 (Codice disciplinare) la lettera h) viene soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

   "f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;"

2. All'art. 67, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004 (Codice disciplinare) si aggiungono le seguenti lettere:

   "g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

   h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

   i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Agenzia o a terzi."

3. All'art. 67, comma 6, del CCNL del 28 maggio 2004 è aggiunta la seguente lettera:

   "f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari."

4. All'art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004, è aggiunto il comma 1/bis ed i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti come segue:

   "1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 67, comma 6 del CCNL del 28 maggio 2004. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

   1/bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il procedimento disciplinare viene avviato e portato a compimento dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Direzione centrale del personale.

6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce illecito penale", non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato", non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni".

5. All'art. 70 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 68, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 67 (codice disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004, l'Agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Agenzia stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale."

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 9
Disposizioni particolari e finali

1. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti ed in coerenza con le esigenze organizzative e funzionali degli uffici, in fase di prima applicazione del presente CCNL e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, le Agenzie, verificate le effettive disponibilità di bilancio e previo espletamento delle modalità di relazioni sindacali previste dall'art. 29 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione), assumono ogni utile iniziativa volta ad avviare le procedure di progressione tra la seconda e la terza area, ai sensi degli artt. 23 e 24 del CCNL del 28 maggio 2004.
2. Ai sensi dell'art. 73 del CCNL del 28 maggio 2004, le Agenzie, entro novanta giorni dall'approvazione del presente CCNL, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
3. Nell'ambito della contrattazione integrativa si valuterà la possibilità di destinare, in fase di prima applicazione, anche una quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo di cui al presente contratto all'attuazione dell'art. 91, comma 6 del CCNL del 28 maggio 2004.
4. All'art. 56, comma 2 (tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL del 28 maggio 2004, il riferimento all'art. 51, comma 8, lettera c), deve leggersi all'art. 51, comma 8, lettera b).
5. Al comma 1 delle Norme finali dell'Allegato A al CCNL del 28 maggio 2004, il riferimento al DPR 1210 del 1984 deve leggersi al DPR 1219 del 1984.

Art. 10
Disciplina di raccordo per il passaggio del personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie Fiscali.

1. Al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL, la disciplina contrattuale del comparto delle Agenzie Fiscali con le seguenti precisazioni:
    a. il personale è collocato nelle aree e nelle fasce economiche del vigente sistema di classificazione del comparto Agenzie Fiscali secondo le indicazioni contenute nella Tabella A di trasposizione allegata al presente contratto;
    b. in via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) (Disciplina di raccordo di parte economica);
    c. con riferimento all'istituto delle ferie le norme di miglior favore vigenti continuano ad applicarsi al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 11
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, Tabella B, del CCNL dell'8 giugno 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella B, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella C.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.

Art. 12
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui agli artt. 67, comma 4 (codice disciplinare) e 70, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 11 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, del TFR, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell'art. 81 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.

Art. 13
Indennità di amministrazione

1. L'indennità di cui all'art. 6 del CCNL dell'8 giugno 2006, a decorrere dal 31.12.2006, è riparametrata come da allegata Tabella D.

2. L'indennità di cui al comma 1 è incrementata, con decorrenza 1.1.2007, nelle misure indicate nella Tabella E.

Art. 14
Indennità di bilinguismo

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'indennità di cui all'art. 89 del CCNL del 28 maggio 2004, per il personale delle Agenzie fiscali della provincia autonoma di Bolzano e quello operante presso gli uffici delle Agenzie della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata con le modalità ed i criteri vigenti ed è incrementata nelle misure e con le decorrenze indicate nella Tabella F.

2. Per i dipendenti delle Agenzie della regione Valle d'Aosta, l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, continua ad essere applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio del 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Con decorrenza 1 marzo 2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo per le politiche di sviluppo di cui all'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 è incrementato di un importo pari ad € 11,91 mensili pro-capite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.

2. E' riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), (contrattazione integrativa) del CCNL del 28 maggio 2004, una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo destinate, dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di Agenzia, alla produttività, fatte salve quelle espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge.

3. L'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 viene integrato come segue:

   "6. Nei casi di passaggio tra un'area e l'altra ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 28 maggio 2004 o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo per le politiche per lo sviluppo il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza."

4. L'art. 84, comma 2, primo alinea (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 dopo le parole "del personale" e prima delle parole "fatte salve" viene precisato "inclusi i risparmi derivanti dalla decurtazione dell'indennità di amministrazione per malattia inferiore ai 15 giorni."

Art. 16
Norme finali

1. Ferma restando la necessità di rivedere la disciplina relativa alla decurtazione dell'indennità di amministrazione in caso di malattia inferiore a 15 giorni, di cui all'art. 49 del CCNL del 28 maggio 2004, in via transitoria, l'art. 85 del medesimo CCNL, viene integrato dal seguente comma:

   "7. I risparmi derivanti dalla decurtazione dell'indennità di amministrazione per malattia inferiore ai 15 giorni ai sensi dell'art. 49 del CCNL del 28 maggio 2004, sono destinati ad incrementare il premio di produttività erogato al personale che nel corso dell'anno ha totalizzato fino ad un massimo di otto giorni lavorativi di assenza per malattia, al fine di remunerare il maggior apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi ed alla funzionalità dell'ufficio."

2. All'art. 49, comma 7, lett. a) del CCNL del 28 maggio 2004 dopo le parole "convalescenza post ricovero" sono aggiunte le parole "ricovero domiciliare certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, purché sia sostitutivo del ricovero ospedaliero."

Art. 17
Disciplina di raccordo di parte economica per il passaggio del personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie Fiscali

1. Al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL, la disciplina contrattuale del comparto delle Agenzie Fiscali con le seguenti precisazioni:

   a. al personale viene attribuito il trattamento tabellare previsto per il restante personale del comparto delle Agenzie Fiscali. L'eventuale differenza tra il trattamento tabellare in godimento al 31/12/2005 e quello alla stessa data indicato dalla Tabella C è conservato quale assegno personale non riassorbibile. Tale assegno *ad personam* conserva la natura giuridica di trattamento stipendiale fondamentale;

   b. al fine di assicurare un assetto omogeneo della struttura della retribuzione dei dipendenti del comparto, l'indennità aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 corrisposta al personale dell'Amministrazione dei Monopoli, con decorrenza 31 dicembre 2006 viene denominata "indennità di amministrazione", anche in considerazione del fatto la stessa ha natura, modalità di corresponsione ed effetti identici all'indennità di amministrazione prevista per il personale delle Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 6 del CCNL dell'8 giugno 2006, ferme restando le misure economiche indicate nelle Tabelle D e E;

   c. sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio di cui all'art. 65, comma 1, lett. A) del CCNL del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000 e successive integrazioni. A seguito del passaggio al comparto Agenzie Fiscali, le predette risorse concorrono alla formazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 84 del CCNL del 28 maggio 2004 e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed agli utilizzi del predetto fondo.

TITOLO VI
NORME FINALI

CAPO I

Art. 18
Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti norme:

   - Con riferimento al personale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono disapplicati i seguenti CCNL:

     a. CCNL comparto Aziende personale non dirigente - parte normativa 1994/97 e parte economica 1994/95 del 5 aprile 1996;
     b. CCNL comparto Aziende personale non dirigente - parte economica 1996/97 del 4 settembre 1996;
     c. Accordo successivo comparto Aziende personale non dirigente - art. 21, comma 5 e art. 45, comma 6 del CCNL 1994/97 del 26 febbraio 1998;
     d. Integrazione dell'Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale del 5 novembre 1998;
     e. CCNL comparto Aziende personale non dirigente - parte normativa 1998 - 2001 e parte economica 1998 - 1999 del 24 maggio 2000;
     f. CCNL del comparto Aziende e delle Amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo biennio economico 2000 - 2001 del 4 aprile 2001;
     g. CCNL integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000 del 24 aprile 2002;
     h. CCNL relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003 del 26 maggio 2004;
     i. CCNL del comparto delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo biennio economico 2004 - 2005 del 7 dicembre 2005;
     j. Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo Biennio economico 2004 2005 sottoscritto il 7 dicembre 2005, del 21 aprile 2006.

Tabella A

TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (*)

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Aree precedente sistema classificatorio	Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio	Aree Nuovo sistema classificatorio	Fasce retributive all'interno delle aree
AREA A	**A1**	PRIMA AREA	**F 1**
	A1S		**F 2**
AREA B	**B1**	SECONDA AREA	**F 1**
	B2		**F 2**
	B3		**F 3**
	B3S		**F 4**
AREA C	**C1**	TERZA AREA	**F 1**
	C1S		**F 2**
	C2		**F 3**
	C3		**F 4**
	C3S		**F 5**

(*) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa

Tabella B

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Fascia retributiva	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.2.2007 (1)
Ispettore generale r.e.		14,54	146,77
Direttore divisione r.e.		13,52	136,41
TERZA	F 6	13,36	133,77
	F 5	12,47	124,80
	F 4	11,71	117,28
	F 3	10,66	106,78
	F 2	10,08	101,09
	F 1	9,73	97,67
SECONDA	F 6	10,09	101,29
	F 5	9,78	98,12
	F 4	9,46	94,94
	F 3	8,92	91,01
	F 2	8,39	84,62
	F 1	7,97	80,46
PRIMA	F 2	7,82	78,93
	F 1	7,55	76,19

(1) Il valore a decorrere dal 1.2.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006

Tabella C
Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Area	Fascia retributiva	Al 31.12.2005	Dal 1.1.2006	Dal 1.2.2007
Ispettore generale r.e.		28.449,70	28.624,22	30.210,94
Direttore divisione r.e.		26.440,93	26.603,13	28.077,85
TERZA	F 6	26.137,64	26.297,98	27.742,88
	F 5	24.385,29	24.534,88	25.882,89
	F 4	22.907,70	23.048,22	24.315,06
	F 3	20.852,72	20.980,64	22.134,08
	F 2	19.724,88	19.845,88	20.937,96
	F 1	19.042,64	19.159,45	20.214,68
SECONDA	F 6	19.743,32	19.864,43	20.958,80
	F 5	19.124,32	19.241,64	20.301,76
	F 4	18.505,12	18.618,64	19.644,40
	F 3	17.444,83	17.551,84	18.536,95
	F 2	16.403,02	16.503,64	17.418,46
	F 1	15.596,54	15.692,22	16.562,06
PRIMA	F 2	15.299,03	15.392,88	16.246,19
	F 1	14.768,63	14.859,23	15.682,91

Tabella D

Nuova parametrazione Indennità di Amministrazione dal 31.12.2006

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area	Fascia retributiva	DOGANE	ENTRATE TERRITORIO	MONOPOLI
Ispettore generale r.e.		1.600,62	886,17	-
Direttore divisione r.e.		1.445,36	780,36	-
TERZA	F 6	965,49	642,86	595,65
	F 5	963,29	640,80	589,96
	F 4	937,36	614,85	545,45
	F 3	810,27	557,25	483,85
	F 2	723,36	514,45	448,22
	F 1	699,63	490,86	406,55
SECONDA	F 6	629,04	452,72	449,29
	F 5	626,84	450,66	387,93
	F 4	624,64	448,30	380,57
	F 3	607,50	431,20	351,86
	F 2	541,85	372,90	305,65
	F 1	494,71	335,07	269,26
PRIMA	F 2	454,47	309,58	261,15
	F 1	439,53	294,84	236,87

Tabella E

Incrementi mensili Indennità di Amministrazione al 1.1.2007

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area	Fascia retributiva	DOGANE ENTRATE TERRITORIO	MONOPOLI
Ispettore generale r.e.		17,87	-
Direttore divisione r.e.		16,00	-
TERZA	F 6	11,56	13,25
	F 5	11,53	13,19
	F 4	11,16	12,68
	F 3	9,83	11,25
	F 2	8,90	9,92
	F 1	8,56	9,45
SECONDA	F 6	7,78	9,24
	F 5	7,74	8,59
	F 4	7,71	8,51
	F 3	7,47	8,18
	F 2	6,57	7,11
	F 1	5,96	6,26
PRIMA	F 2	5,49	5,78
	F 1	5,28	5,51

Tabella F

Incremento indennità bilinguismo

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Attestato conoscenza della seconda lingua	Incremento dal 31.12.07
A - laurea	17,20
B - diploma	14,34
C - media	11,49
D - elementare	10,32

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

ARAN

COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

L'Aran ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 14 (indennità di bilinguismo) del presente CCNL. Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 3, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti prendono atto della necessità che le Agenzie adottino ogni utile iniziativa per consentire la trasmissione agli enti previdenziali dei dati utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di quiescenza entro e non oltre 90 giorni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti ritengono opportuno rinviare la definizione dell'Accordo successivo per l'adesione del personale delle Agenzie fiscali al Fondo di previdenza complementare del personale dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, istituito con l'Accordo sottoscritto il 1 ottobre 2007.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui all'art. 16, comma 1, del presente CCNL, avrà una prima applicazione in via sperimentale e potrà essere interpretata, in sede di contrattazione integrativa, come riconoscimento per il personale che abbia effettuato, nell'anno, un numero di assenze per malattia inferiori alla media rilevata in ciascuna Agenzia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti concordano che, nelle more della definizione della disciplina contrattuale ed in attuazione del principio generale di estensione analogica delle norme, nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lett. f), comma 6, dell'art. 67 del CCNL del 28 maggio 2004, trovi applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 68 del predetto CCNL, in materia di riammissione in servizio.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti concordano che nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lett. f), comma 6, dell'art. 67 del CCNL del 28 maggio 2004, trovi applicazione la disciplina generale contenuta nella legge n. 300 del 1970, in materia di risarcimento, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 165 del 2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Le parti concordano che l'espressione "vie di fatto", di cui all'art. 67, comma 4, lett. h), del CCNL del 28 maggio 2004, come introdotto dal comma 2, art. 8, del presente CCNL, deve intendersi riferita alle percosse e lesioni personali, secondo quanto previsto dal Codice Penale.

08A02779

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.

Emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º maggio 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B43», «28G», «1G8», «I28», «M23» e «P08».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B43», «28G», «1G8», «I28», «M23» e «P08» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B42», «28F», «1F8», «I27», «M22» e «P07».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

08A02778

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-101) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.